



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE

Approvato con Deliberazione di G.M. n. 160 del 28/12/2015, parzialmente modificata con la deliberazione n. 163 del 30/12/2015.

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività, le funzioni e la gestione dei rapporti e delle relazioni dell'avvocatura comunale nonché lo svolgimento dell'attività professionale di avvocato per le cause e gli affari legali dell'Ente.

ART. 2 – COMPOSIZIONE DELL'AVVOCATURA COMUNALE

L'Avvocatura è composta dagli avvocati assegnati al servizio Legale, di cui uno con funzioni di Responsabile.

Gli Avvocati si avvalgono, per lo svolgimento dell'attività non professionale del Servizio, del necessario supporto amministrativo e tecnico di collaborazione, costituito dal personale amministrativo medesimo.

ART. 3 - COMPITI

Compito principale dell'Avvocatura Comunale è quello di provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune, attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa in giudizio dell'Amministrazione Comunale.

All'Avvocatura comunale sono, pertanto, affidati tutti i compiti e le responsabilità professionali disciplinati dalla Legge professionale Forense (L. 247/2012).

Il conferimento dell'incarico professionale avviene sempre mediante apposito mandato del Sindaco, legale rappresentante dell'Ente, previa deliberazione di autorizzazione della Giunta Comunale nell'ipotesi in cui l'Ente è proponente dell'azione e preferibilmente anche nel caso in cui l'Ente è resistente .

L'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi agli avvocati interni avviene in ragione delle competenze e delle conoscenze professionali specifiche, della peculiare specializzazione, dei carichi di lavoro nonché della cura già operata di precedenti in materia, garantendo in ogni caso la parità di trattamento.

Gli avvocati esercitano le loro funzioni innanzi all'autorità giudiziaria secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio, anche ai sensi dell'art 84 c.p.c..

In ipotesi di resistenza in giudizio, l'avvocatura comunale, dopo aver acquisito tutta la documentazione dal Dirigente competente, unitamente ad apposita relazione sulla specifica fattispecie, esprimerà apposito parere motivato.

Nel caso in cui, invece, sia l'Ente a dover intraprendere l'azione giudiziale, il Dirigente del Settore competente formulerà apposita proposta scritta, corredata di idonea relazione sulla singola fattispecie nonché di tutta la documentazione pertinente, all'Avvocatura comunale che si esprimerà in merito all'opportunità dell'azione.

Completato l'iter, il Dirigente del Settore emetterà apposito provvedimento finale, ferme restando le disposizioni del presente regolamento in merito al conferimento dell'incarico professionale.

ART. 4 - ULTERIORI ATTIVITÀ.

Oltre all'attività giudiziale, l'avvocato interno è chiamato a svolgere ogni altra attività di carattere stragiudiziale ed in particolare attività di consulenza legale agli Organi istituzionali ed ai Responsabili di Settore dell'Ente.

Inoltre, su richiesta del Sindaco, del Segretario Generale e dei Dirigenti, gli avvocati interni provvedono allo:

- studio della documentazione legale ed alla attività di consulenza in favore di tutti i servizi;
- consulenza legislativa e giurisprudenziale alle strutture ed uffici comunali;
- predisporre transazioni giudiziali o stragiudiziali, d'intesa e con la collaborazione dei Settori interessati, o esprime pareri sugli atti di transazione redatti dai Responsabili di Settore;

- recupera, su formale richiesta dei singoli Settori che a tale scopo devono fornire tutta l'adeguata documentazione, i crediti vantati dall'Amministrazione comunale.
- riferisce periodicamente al Sindaco e al Segretario Generale sull'attività svolta, presentando apposite relazioni e segnala le eventuali carenze regolamentari e statutarie, nonché i problemi interpretativi che sorgono nel corso dell'attività di istituto;
- esprime il proprio parere, sentiti i Responsabili dei Settori, in merito all'instaurazione di liti attive o passive, nonché sugli atti di transazione e sulle rinunce nei contenziosi avviati;
- rappresentano e difendono il Comune di Trapani, con nomina Sindacale, anche nei procedimenti di mediazione, conciliazione e negoziazione.

Di norma, il parere va richiesto in forma scritta, mediante una completa esposizione dei fatti, espressa indicazione del quesito richiesto e della specifica indicazione dei documenti/atti ritenuti rilevanti ai fini della soluzione della controversia.

Il parere viene reso dall'Avvocatura comunale in forma scritta, entro congruo termine, e non è ostensibile.

Art. 5 - COMPOSIZIONE DELL'AVVOCATURA COMUNALE

L'Avvocatura Comunale, quale struttura deputata alla rappresentanza, al patrocinio e all'assistenza in giudizio, è composta esclusivamente dagli avvocati dipendenti, iscritti nell'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati di cui all'art. 3 comma 4 del RDL n. 1578/1993, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 3, e 23 della legge n. 247 del 31.12.2012.

Le spese di iscrizione del personale dell'elenco speciale di cui al comma precedente sono a carico del Comune, così come le quote annuali.

Gli avvocati facenti parte dell'Avvocatura Comunale, iscritti all'Albo Speciale, anche in forza dell'art. 12 della Legge 247/2012, devono essere coperti da polizza assicurativa per la responsabilità professionale derivante dall'esercizio dell'attività forense e per la consulenza legale prestata.

In applicazione al "regolamento per la formazione permanente" approvato dal CNF in

data 13.07.2007 tutti gli avvocati che compongono l'Avvocatura hanno l'obbligo di conseguire crediti formativi.

All'Avvocatura Comunale è altresì assegnato personale di supporto per lo svolgimento dell'attività amministrativa, così come già individuato nell'organigramma dell'Ente, con riferimento al detto servizio legale.

Il servizio amministrativo dell'Avvocatura ha le seguenti funzioni: a) riceve tutti gli atti notificati al Comune, al Sindaco e agli avvocati costituiti; b) si occupa della tenuta del protocollo e dell'archivio di tutti gli atti dell'ufficio; c) cura la fascicolazione dei giudizi pendenti; d) cura la corrispondenza informativa con gli uffici competenti; e) è responsabile della tenuta e della spedizione dei documenti che riguardano l'avvocatura; f) predispone gli atti di impegno e liquidazione di competenza del servizio; g) cura il calendario delle udienze e delle scadenze processuali; h) ogni altra attività necessaria e strumentale al funzionamento del Servizio Legale.

Art. 6 - DOVERE DI COLLABORAZIONE

Gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Avvocatura, entro i tempi dalla stessa indicati, le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quanto necessario o utile per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio.

Qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, l'avvocato interno che patrocinava una causa potrà nominare in fase giudiziale quali periti di parte taluno dei dipendenti della struttura organizzativa dell'Ente, indicato di volta in volta dal Dirigente del Settore interessato alla vertenza o dal Dirigente del Settore presso cui presta servizio il dipendente da nominare; in casi di necessità di particolare specializzazione, l'avvocato interno che patrocinava una causa potrà nominare in fase giudiziale periti e consulenti di parte esterni all'Amministrazione, previa deliberazione della Giunta Comunale su proposta del nominativo da parte degli uffici o del Settore interessati alla vertenza.

ART. 7 – RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE

L'inquadramento professionale e il trattamento economico degli Avvocati sono

disciplinati dalle norme legislative e contrattuali vigenti.

Il ruolo specialistico svolto all'interno dell'Amministrazione richiede competenze elevate ed altamente professionali.

I compensi professionali, spettanti a norma dell'art.27 e 37 del CCNL del comparto regioni - autonomie locali siglato il 14/9/2000 e dall'art.9 della L.n. 114/2014, vengono corrisposti ai dipendenti Avvocati iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati.

ART. 8 – COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI DELL'AVVOCATURA

I compensi professionali agli Avvocati comunali sono erogabili a seguito di decisione favorevole all'Ente.

Per decisione si intendono i provvedimenti giurisdizionali e amministrativi comunque denominati (sentenze, decreti, decreti ingiuntivi opposti e non, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione) a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisorii, Giudice civile, penale e amministrativo, Tributario, Giudici speciali, Collegi arbitrali, Presidente della Regione Sicilia o della Repubblica, che definiscano la controversia in via provvisoria o definitiva.

Sono considerati decisioni favorevoli, oltre a quelle nelle quali la controparte sia soccombente, anche quelle in cui vi sia stato accoglimento delle pretese, domande, eccezioni sollevate dall'Ente.

Devono, altresì, considerarsi favorevoli i provvedimenti dell'autorità giudiziaria che, pur non pronunciandosi sul merito della controversia, definiscano la causa con esito favorevole all'Ente come, a titolo esemplificativo, la sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione, di incompetenza del giudice adito, le decisioni di inammissibilità, di irricevibilità, di perenzione, di cessazione della materia del contendere o di estinzione per rinuncia agli atti del giudizio, nonché le transazioni che definiscano il giudizio.

ART. 9 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Ai sensi dell'art. 9 della L. 114/14, nel caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese e delle competenze di giudizio, con recupero delle stesse,

l'ammontare dei compensi professionali dovuti agli Avvocati dell'Avvocatura comunale è quello determinato dal Giudice, ridotto del 10%, da riversarsi, unitamente al rimborso forfettario, se liquidato, detratte le spese e gli oneri liquidati in sentenza, nell'apposito capitolo del bilancio Comunale. Nel caso di mandato congiunto le predette somme sono ripartite in pari misura tra gli Avvocati patrocinatori.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art.9, comma 6 della citata L. 114/2014, nella ipotesi di sentenza favorevole e pronunciata integrale compensazione delle spese, ivi comprese quelle di transazione dopo sentenza favorevole, agli avvocati dipendenti è dovuto, nella misura del 50%, il compenso determinato ai sensi del vigente Decreto Ministeriale per la liquidazione dei compensi professionali per la professione forense, previa predisposizione di apposita notula a cura del legale incaricato.

Gli importi indicati al comma 2 sono liquidabili entro i limiti del fondo stanziato nel bilancio dell'Ente.

In nessun caso la misura complessiva dei compensi liquidati annualmente a ciascun avvocato potrà essere superiore al suo trattamento economico complessivo.

ART. 10 – RIPARTO DEI COMPENSI

Nel caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese e delle competenze di giudizio, i compensi professionali sono ripartiti a favore del professionista legale che ha curato l'attività di difesa nel procedimento conclusosi con il provvedimento giurisdizionale favorevole all'Ente nella misura dell'80% del compenso totale, al netto delle spese. Il restante 10%, tenuto conto della parte a favore dell'Ente, viene ripartito in favore degli altri avvocati, in base all'anzianità di iscrizione all'albo ed al carico di lavoro individuale.

Nell'ipotesi di sentenza favorevole e pronunciata integrale compensazione delle spese, ivi comprese quelle di transazione dopo sentenza favorevole, i compensi professionali, determinati ai sensi dell'art.9, II comma del presente regolamento, sono ripartiti nella misura del 90% a favore del professionista legale che ha curato l'attività di difesa nel procedimento conclusosi con il provvedimento giurisdizionale favorevole dell'Ente. Il restante 10% viene ripartito in favore degli avvocati in parti uguali.

Qualora in un medesimo giudizio sia costituito più di un Avvocato dell'Avvocatura Comunale, si disporrà la liquidazione in misura eguale tra gli Avvocati costituiti.

Ai fini dell'assegnazione dei compensi si terrà conto dei seguenti elementi:

- a) il puntuale rispetto dei termini processuali delle pratiche assegnate dai quali possano decadenze, preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per l'Ente;
- b) la cura dell'attività d'udienza con riferimento alle udienze destinate ad attività non dilazionabili;
- c) il puntuale svolgimento dell'attività consultiva.

Nel caso in cui il Dirigente verifica il mancato adempimento delle superiori attività il compenso dovuto sarà decurtato nella misura del 5%.

ART. 11 –LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

I compensi di cui sopra verranno liquidati con cadenza semestrale, unitamente alla competenze mensili, alla conclusione del giudizio favorevole per l'Amministrazione con provvedimento adottato dal Dirigente.

Al pagamento delle competenze a carico dell'Ente nonché per quelle poste a carico della controparte, si provvede attingendo agli specifici capitoli di bilancio.

I compensi professionali da corrispondere agli avvocati interni costituiscono parte della retribuzione e si intendono al lordo degli oneri riflessi.

I Fondi per la corresponsione dei compensi professionali sia in ipotesi di provvedimento favorevole con condanna della controparte alle spese di lite sia in ipotesi di compensazione delle stesse tra le parti in causa sono costituiti mediante istituzione di rispettivi ed appositi capitoli di bilancio.

ART. 12 – FONDO SPESE

I fondi per le spese di giustizia devono essere versati con determinazione dirigenziale in apposito conto tenuto presso l'Economo Comunale.

ART. 13 - RIMBORSO SPESE

L'avvocato ha diritto al rimborso delle spese eventualmente anticipate per

l'espletamento del mandato professionale previa esibizione di idonea documentazione a supporto.

ART. 14 - DIRITTO DI ACCESSO

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L. n. 241/1990 s.m.i., in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, sono sottratti al diritto di accesso gli atti e gli scritti difensivi, le consulenze tecniche nonché la corrispondenza relativa ai suddetti atti.

I pareri resi dai legali, sia esterni che interni, non sono accessibili solo nel caso in cui sia in atto, alla data di richiesta di accesso, un procedimento contenzioso, anche in fase stragiudiziale, oppure allorché si sia in presenza dell'inizio di tipiche attività precontenziose e non si tratti di un procedimento amministrativo.

ART. 15

Il presente Regolamento entra in vigore con la pubblicazione della relativa delibera di approvazione e troverà applicazione per tutti i procedimenti giudiziari instaurati, in primo grado, dopo l'entrata in vigore.

